

CONSEGNA* DI MEDICINALI A DOMICILIO

- L' art. 122 del Testo Unico Leggi Sanitarie dispone che:

“La vendita al pubblico dei medicinali a forma o dose di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima”.

- L'art. 30 del Codice deontologico del farmacista dispone:

1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.

2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve assicurare che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 14, 15*** e 39**** e deve garantire, oltre alla sicurezza, corrette condizioni di conservazione dei medicinali.**

**Si parla di consegna e non spedizione domiciliare del medicinale.*

“La “spedizione” della ricetta e la “vendita” del medicinale avvengano comunque da parte del farmacista e nella farmacia. Resta quindi esclusa, salvo che non ricorra uno “stato di necessità”, la possibilità per il farmacista di consegnare medicinali prima che gli sia stata presentata in farmacia la prescritta ricetta medica “in originale”.

Tuttavia, quanto sopra evidenziato non preclude la possibilità di procedere alla “consegna a domicilio” di medicinali da parte del farmacista, purché detta “consegna” sia effettuata soltanto dopo che, nella farmacia sia avvenuta la “spedizione” della ricetta (ove prescritta), e ciò in quanto il farmacista deve assicurare il proprio intervento professionale attraverso il controllo del medicinale (nel caso delle specialità medicinali, naturalmente, tale controllo sarà di natura esclusivamente formale) ed il controllo della regolarità della prescrizione (nel caso di medicinale soggetto all’obbligo di ricetta medica).

La richiesta di “consegna a domicilio” di farmaci può provenire anche via telefono o via email ma, se il medicinale è assoggettato a prescrizione medica, la ricetta deve arrivare, in originale, in farmacia prima che ne esca il farmaco; a tal fine è irrilevante il soggetto che provvede a far pervenire la ricetta in farmacia; tuttavia, non è consentito far uscire il farmaco sulla base di una ricetta pervenuta via fax o via e-mail.

(Circolare FOFI n. 6474 del 21 giugno 2004)

****Art. 14 Codice deontologico del farmacista**

Libera scelta della farmacia

1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini.

*****Art. 15 Codice deontologico del farmacista**

Attività di consiglio e di consulenza

1. Nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, il farmacista garantisce un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.

2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.

******Art. 39 Codice deontologico del farmacista**

Segreto professionale, riservatezza, trattamento dei dati e privacy

1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza in ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico, è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dai collaboratori e dagli incaricati del trattamento dei dati personali. Il farmacista può rivelare fatti coperti dal segreto professionale nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.

2. Il farmacista, nel trattamento dei dati personali, anche sensibili, è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati. Il farmacista assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.

3. Per la valutazione della gravità dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, può essere preso in considerazione l’eventuale vantaggio economico ottenuto dal farmacista da altra persona e, parimenti, l’eventuale danno, anche morale, causato al paziente o familiare.